



Bruxelles, 8 giugno 2020
REV1 – sostituisce l'avviso datato
28 marzo 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DEL RICICLAGGIO DELLE NAVI

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020³. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza⁴.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempli, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno⁵, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione (parte A), nonché sulle norme applicabili in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione (parte B).

Consigli ai portatori di interessi

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia ai proprietari di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'UE in particolare di consultare la parte A e la parte B dell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi al fine di accertare

¹ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

³ Il periodo di transizione può essere prorogato una sola volta, prima del 1° luglio 2020, di un periodo fino a uno o due anni (articolo 132, paragrafo 1, dell'accordo di recesso). Il governo del Regno Unito ha escluso sinora una tale possibilità.

⁴ Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

⁵ In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

se dopo il periodo di transizione le loro navi potranno ancora essere riciclate in uno degli impianti di riciclaggio situati attualmente nel Regno Unito.

N.B.

Il presente avviso non riguarda:

- i trasporti marittimi;
- la sicurezza marittima;
- le emissioni nei trasporti marittimi.

Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi⁶.

A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicherà più al Regno Unito⁷ il regolamento (UE) n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi⁸. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

1. STATUS DEGLI IMPIANTI DI RICICLAGGIO DELLE NAVI DEL REGNO UNITO

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1257/2013, i proprietari di navi battenti bandiera di uno Stato membro⁹ garantiscono che le navi destinate ad essere riciclate siano riciclate unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi ("elenco europeo").

Ad oggi l'elenco europeo¹⁰ comprende quattro impianti di riciclaggio situati nel Regno Unito; segue una tabella con i nomi e le rispettive date di scadenza dell'inclusione nell'elenco. Attualmente tutti e quattro gli impianti figurano nella parte A "Impianti di riciclaggio delle navi situati in uno Stato membro" dell'elenco europeo.

⁶ https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_it

⁷ Per l'applicabilità all'Irlanda del Nord del regolamento (UE) n. 1257/2013, cfr. la parte B del presente avviso.

⁸ Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE.

⁹ Cfr. articolo 2, paragrafo 1, del regolamento.

¹⁰ Cfr. l'ultima versione consolidata: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02016D2323-20200212>

Nome dell'impianto	Data di scadenza dell'inclusione
Swansea Drydock Ltd	2 luglio 2020
Harland and Wolff Heavy Industries Limited	3 agosto 2020
Able UK Limited	6 ottobre 2020
Dales Marine Services Ltd	2 novembre 2022

Dei quattro impianti tre sono situati in Gran Bretagna e uno in Irlanda del Nord (Harland and Wolff Hear Industries Limited).

Per due dei tre impianti della Gran Bretagna (Swansea Drydock Ltd e Able UK Limited) la data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo *precede* la fine del periodo di transizione. Questo significa che, a partire dalla scadenza di ciascuna, le voci dell'elenco corrispondenti ai due impianti perderanno valore, a meno che il Regno Unito notifichi alla Commissione il rinnovo dell'autorizzazione a svolgere attività di riciclaggio delle navi per i due impianti e questi siano reinseriti nella parte A dell'elenco europeo. Anche in questa ipotesi comunque le rispettive voci dell'elenco perderanno valore dopo la fine del periodo di transizione. Di conseguenza le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'UE non potranno più essere riciclate in questi due impianti dopo le date di scadenza: rispettivamente il 2 luglio 2020 e il 6 ottobre 2020, o – se gli impianti sono reinseriti nell'elenco europeo – il 31 dicembre 2020.

Per il terzo impianto sempre situato in Gran Bretagna (Dales Marine Services Ltd) la data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo *segue* la fine del periodo di transizione. La corrispondente voce dell'elenco europeo perderà quindi valore dopo la fine del periodo di transizione. Di conseguenza le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'UE non potranno più essere riciclate in questo impianto dopo la fine del periodo di transizione.

In futuro i tre impianti situati in Gran Bretagna, se mai vorranno continuare a riciclare navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'UE, dovranno presentare alla Commissione domanda di inclusione nella parte B dell'elenco europeo, conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1257/2013. A quel punto, se risulteranno conformi ai requisiti sostanziali del regolamento (UE) n. 1257/2013, potranno figurare nella parte B "Impianti di riciclaggio delle navi situati in un paese terzo" dell'elenco europeo.

2. INVENTARIO DEI MATERIALI PERICOLOSI

Ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1257/2013, tutte le navi battenti bandiera di un paese terzo che fanno scalo in un porto o ancoraggio di uno Stato membro tengono a bordo un inventario dei materiali pericolosi conforme alle disposizioni del medesimo regolamento, corredato di un certificato (dichiarazione di conformità).

Dopo la fine del periodo di transizione, le navi battenti bandiera del Regno Unito dovranno soddisfare tale requisito.

B. NORME APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo")¹¹. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione¹².

Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell'Unione applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Nel protocollo l'Unione e il Regno Unito hanno altresì convenuto che, nella misura in cui norme unionali si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord è trattata alla stregua di uno Stato membro¹³.

Il protocollo prevede che il regolamento (UE) n. 1257/2013 si applichi nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord¹⁴.

Ne consegue che i riferimenti all'Unione nella parte A del presente avviso si intendono fatti anche all'Irlanda del Nord, mentre i riferimenti al Regno Unito si intendono fatti solo alla Gran Bretagna.

Più nello specifico ciò significa che:

- l'impianto di riciclaggio delle navi situato nell'Irlanda del Nord (Harland and Wolff Hear Industries Limited) può continuare a figurare nella parte A dell'elenco europeo dopo il periodo di transizione, a condizione che il Regno Unito notifichi alla Commissione il rinnovo dell'autorizzazione a svolgere attività di riciclaggio delle navi per detto impianto e questo sia reinserito nella parte A dell'elenco europeo. Tuttavia finora detta notifica delle autorità competenti del Regno Unito non è ancora pervenuta ai servizi della Commissione;
- le navi battenti bandiera di un paese terzo, compresa la bandiera del Regno Unito, che fanno scalo in un porto o ancoraggio dell'Irlanda del Nord devono tenere a bordo un inventario dei materiali pericolosi conforme al regolamento (UE) n. 1257/2013 (cfr. il punto A2 del presente avviso).

Il sito web della Commissione sul riciclaggio delle navi (<https://ec.europa.eu/environment/waste/ships/>) riporta ulteriori informazioni tra cui l'ultima versione dell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

¹¹ Articolo 185 dell'accordo di recesso.

¹² Articolo 18 del protocollo.

¹³ Articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo di recesso in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo.

¹⁴ Articolo 5, paragrafo 4, del protocollo e sezione 25 dell'allegato 2 del protocollo.

Commissione europea
Direzione generale Ambiente